



Bonetti
Delia
studio legale

TRIBUNALE ORDINARIO DI MESSINA

SEZ. LAVORO

RICORSO EX ART. 700 C.P.C.

Nell'interesse della Prof.ssa

NOME	COGNOME	CODICE FISCALE
ROSA TINA	ARTIGLIERE	RTGRTN74R53I199J

meglio identificata nella procura in calce al presente ricorso, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente atto, dagli Avv.ti Michele Bonetti (C.F. BNTMHL76T24H501F) e Santi Delia (C.F. DLESNT79H09F158V), che dichiarano di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria ai numeri di fax 06/64564197 - 090/8960421 o alle pec michelebonetti@ordineavvocatiroma.org - avvsantidelia@cnfpec.it, elettivamente domiciliati in Messina, alla Via S. Agostino, n. 4

-ricorrente-

CONTRO

il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**, in persona del Ministro pro tempore,
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA, in persona del legale rappresentante pro tempore
UFFICIO VIII- AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI MESSINA, in persona del legale rappresentante pro tempore

-resistente -

nonché dei

controinteressati in atti.

FATTO

Parte ricorrente è insegnante laureata che insegna presso gli istituti della Provincia di Messina, come da documentazione in atti in virtù dei titoli di diploma di laurea.
Parte ricorrente è inoltre in possesso di 24 CFU in settori formativi psico-antropo-pedagogici e nelle metodologie didattiche (come da certificazioni in atti).





I titoli di parte ricorrente gli permettono di insegnare per le seguenti classi di concorso:

Classe di insegnamento a cui ha accesso con il titolo di Laurea	Punteggio
<i>A041 – Scienze e tecnologie informatiche</i>	177,5
<i>B016 – Laboratori di Scienze e Tecnologie Informatiche</i>	173,5
<i>A026 – Matematica</i>	167,5
<i>B003 – Laboratori di Fisica</i>	173,5
<i>A047 – Scienze Matematiche Applicate</i>	167,5
<i>A040 – Scienze e Tecnologie elettriche ed elettroniche</i>	171,5
<i>A020 - Fisica</i>	167,5
<i>A060 – Tecnologia nella Scuola secondaria di I grado</i>	167,5

Il presente ricorso è finalizzato ad ottenere l’inserimento di parte ricorrente nella prima fascia delle G.P.S. (riservata ai soli abilitati) nonché nella II fascia delle G.I. e dalle quali è esclusa illegittimamente.

1. Il sistema delle docenze nella scuola

1. L’abilitazione. A differenza di quanto spesso frettolosamente si assume, per insegnare nella scuola pubblica non è necessario essere in possesso **dell’abilitazione**. Ed infatti, per ‘ottenere il ruolo’ o, se si preferisce, per esercitare la professione di docente, è indispensabile possedere tutti i requisiti curriculari previsti dal vigente regolamento (diplomi e/o lauree a seconda degli insegnamenti, con un preciso piano di studi), ma non occorre l’abilitazione.

A differenza di altre professioni, infatti, il Ministero è sempre intervenuto a monte richiedendo che l’aspirante docente orientasse il proprio piano di studi in prospettiva dell’insegnamento. Chi è in possesso del titolo (diploma/laurea) senza tuttavia che questo sia accompagnato anche da un piano compatibile con i requisiti stabiliti dal Ministero, non può accedere ad alcuna graduatoria e conseguentemente non può



insegnare (cfr. normativa vigente in tema di conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo a cui il presente ricorso si riferisce).

L'abilitazione, ottenuta attraverso un concorso ordinario per titoli ed esami, o attraverso un concorso riservato per soli titoli, o con concorso riservato per titoli ed esame finale, oppure, infine, frequentando le scuole di specializzazione SSIS (soppresse nel 2008) poi il T.F.A. o i P.A.S. (in vigore dal 2012 al 2016), **è stata invece, sino alla riforma del 2017, requisito indispensabile per poter entrare nei ruoli della pubblica istruzione**. In altre parole, nel sistema scuola, il solo titolo di studio non era sufficiente ad accedere all'insegnamento. Solo ove tale titolo fosse associato ad appositi piani di studio fissati dal Ministero, era possibile, seppure solo con contratti a tempo determinato, 'salire in cattedra'. L'abilitazione, invece, garantisce qualcosa in più, vale a dire insegnare esattamente come i non abilitati, ma nell'aspirazione di ottenere un contratto a tempo indeterminato.

I contenuti del contratto e le specifiche prestazioni richieste al personale docente assunto con contratto a tempo determinato, siano essi in possesso o meno, dell'abilitazione, sono – non lo si sottolineerà mai abbastanza – esattamente le stesse e fanno riferimento alle attività attribuite al profilo professionale di docente contenute e ordinate nel vigente C.C.N.L. (Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola). La chiamata in servizio a tempo determinato può variare: a seconda della graduatoria attraverso la quale si è chiamati, essa può avvenire per nomina degli Uffici scolastici provinciali (solo per i docenti in possesso del titolo abilitante e inseriti in graduatoria ad esaurimento), o per nomina del dirigente scolastico (per i docenti, abilitati e non, inseriti in graduatoria d'istituto). Non una differenza di mansioni, che saranno identiche, quindi, ma di graduatorie.

Per gli amanti della copertura normativa, inoltre, tali concetti trovano riconoscimento persino nella L.n. 107/15. È l'art. 1, comma 79, difatti, a consentire al Dirigente scolastico di utilizzare i docenti in c.d.c. diverse da quelle per le quali sono abilitati purchè posseggano i titoli di studio validi per l'insegnamento di quella disciplina.





2. Il cambio di passo normativo di cui al D.Lgs. n. 59/17.

Tale requisito dell'asserita necessaria abilitazione è, ora, come più ampiamente si dirà, perfino venuto meno con l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 59/17 ragion per cui, essendo venuto meno il senso stesso dell'abilitazione è ormai travolta la presunta perentorietà della disciplina che ostava alla qualificazione ed individuazione di titoli equipollenti allo stesso.

Con il **Decreto Legislativo 59/2017**, art. 5, commi 1, lettera b) e 2, lettera b) del Ministero dell'istruzione (già M.I.U.R.), più in particolare, è stato ridefinito il sistema di accesso ai concorsi pubblici per gli insegnanti della scuola secondaria di primo e secondo grado ed è stato disposto che i 24 CFU conseguiti da parte ricorrente siano requisito di accesso ai successivi concorsi per il reclutamento docenti. Per la precisione, l'articolo 5 al comma 1 e 2, lettera b, prevede i 24 CFU tra i requisiti necessari per l'accesso al concorso docenti, concorso riservato ai soli abilitati all'insegnamento.

Il Ministero dell'Istruzione, inoltre, mediante l'emanazione del D.M. 95 del 12.02.2020 inerente alla partecipazione ai corsi di specializzazione sul sostegno, anch'essi riservati ai docenti in possesso di abilitazione, consente la partecipazione a pieno titolo a coloro che vantano il titolo di laurea unitamente ai 24 CFU. In altre parole ad oggi i soggetti laureati ed in possesso dei 24 CFU, a pari degli abilitati posso accedere al concorso scuola o al concorso per la specializzazione sul sostegno (di seguito anche TFA sostegno).

Il Ministero dell'Istruzione dunque, mediante le disposizioni citate, parifica la posizione dei soggetti in possesso dell'abilitazione all'insegnamento a quello dei laureati in possesso dei 24 CFU.

Se, come è noto, l'articolo 1 comma 110 della Legge 107/2015¹ prevede che l'abilitazione all'insegnamento rappresenti esclusivo titolo di accesso per i concorsi,

¹ “110. A decorrere dal concorso pubblico di cui al comma 114, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto possono accedere alle procedure concorsuali per titoli ed esami, di cui all'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, come modificato dal comma 113 del presente articolo, **esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento** e, per i posti di sostegno per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, i candidati in possesso del relativo titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità”.



aver permesso l'accesso ai concorsi sia agli abilitati sia ai soggetti laureati in possesso dei 24 CFU non può che voler significare che l'Amministrazione debba parificare le due posizioni ritenendole entrambi utili e sufficienti per l'accesso ai concorsi.

2.1. Il percorso per giungere a tale fase non è affatto casuale ma ha dei decisivi momenti che non possono ignorarsi per comprenderne appieno gli effetti.

Nel 2013, difatti, questa difesa ha agito innanzi al Comitato sociale europeo per sostenere l'illegittimità dei percorsi abilitanti in Italia. Tale organo, in accoglimento di tale ricorso, ha ritenuto che l'attuale impostazione dei percorsi abilitanti (utili all'ammissione in II fascia GI ed in I GPS di cui si discute), dà vita ad *“una violazione dell'articolo E, congiuntamente all'articolo 10§3 a) e b) della Carta per il fatto che vi è una situazione di discriminazione indiretta in materia di accesso alla formazione specialistica per l'insegnamento di sostegno nei confronti degli insegnanti delle graduatorie di terza fascia”* (**Commissione Europea dei Diritti Sociali, DECISIONE RIGUARDANTE LA FONDATEZZA** 18 ottobre 2016, pubblicata stante la mancata risposta del Governo il **15 marzo 2017**, *Associazione sindacale “La Voce dei Giusti” contro l'Italia*, Ricorso n° 105/2014). È paradossale, dunque, che si imponga, ancora una volta, il possesso di un titolo ottenuto esclusivamente per mezzo di quei percorsi che, appunto, tale decisione ha ritenuto illegittimi.

3. Le graduatorie che qui più direttamente ci occupano. Mentre nella II fascia delle G.P.S. risultano inseriti tutti i docenti con titoli validi all'insegnamento e senza abilitazione, nella I, cui aspira parte ricorrente, sono invece inclusi i soggetti in possesso di abilitazione. In **maniera del tutto contraddittoria, dunque, nonostante il percorso ora descritto evidentemente volto al superamento del concetto di abilitazione come originariamente inteso, il Ministero, non consente a parte ricorrente di essere inserita anche nella I fascia delle graduatorie per il conferimento delle supplenze (c.d. G.P.S.), fascia appunto riservata ai docenti abilitati.** La disparità di trattamento emerge chiaramente per il fatto che gli stessi





docenti da un lato vengono parificati ai colleghi abilitati, in quanto possono accedere al corso di specializzazione sul sostegno e ai concorsi, mentre dall'altro vengono esclusi dall'inserimento in I fascia delle G.P.S. in quanto illogicamente ed arbitrariamente considerati non egualmente.

In altre parole parte ricorrente può concorrere con i colleghi abilitati per il concorso scuola e per il corso per la specializzazione (percorso che per sua natura è successiva all'abilitazione stessa), ma non può iscriversi nella I fascia delle G.P.S. Si tratta di un sistema di reclutamento irragionevole ed illegittimo, in quanto l'Amministrazione Scolastica continua a richiedere l'abilitazione all'insegnamento, mentre il legislatore, a partire dal concorso previsto dall'art. 5 del D.Lgs. 59/2017 (in attuazione della delega di cui alla L. 107/2015) ha ormai identificato l'abilitazione, anche spendibile ai fini dell'inserimento nelle graduatorie per le supplenze, con il conseguimento dei 24 CFU.

Sul punto, già prima di codesto On.le Tribunale (G.D.L. Dott.ssa Bellino, 22 dicembre 2020, r.g. n. 3562; collegiale 15 febbraio 2021, r.g. n. 4884/2020), quello di Roma, con la sentenza n. 2823/2019, ha avuto modo di affermare che *“la ricorrente, in possesso sia di diploma di laurea magistrale che dei 24 CFU, vanta, infatti, un titolo di abilitazione secondo la ridefinizione di tale concetto operata dal legislatore delegato (art. 5 D. Lgs 59/2017) sulla scorta della legge delega (art. 1, comma 110 l. 107/2015). In effetti, la ricorrente può partecipare alla fase transitoria del concorso riservato agli abilitati ma non può accedere alle graduatorie di seconda fascia – pur riservate ai docenti abilitati: ciò configura una disparità di trattamento ed una negazione all'accesso al pubblico impiego, in violazione degli artt. 3 e 97 Costituzione”*.

La permanenza di parte ricorrente nella II fascia delle G.P.S. e l'impossibilità per la stessa di ottenere, come più ampiamente si dirà in punto di periculum, anche la potenziale chiamata in ruolo, determinano un grave pregiudizio per parte ricorrente che, anche per l'a.s. 2021/2022 sarà scavalcata in graduatoria da tutti i docenti che, parimenti abilitati, sono in I fascia, seppur con meno anni di servizio e requisiti



curricolari meno brillanti.

Tutto ciò premesso parte ricorrente, agisce in giudizio, per i seguenti motivi in

DIRITTO

A. PRELIMINARMENTE SULLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO.

In primo luogo si sottolinea come la controversia che ci occupa sia devoluta alla cognizione del Giudice ordinario in funzione di Giudice del lavoro, ai sensi dell'art. 63 del Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e successive modificazioni.

La questione, difatti, concerne una richiesta di accertamento in ordine alla posizione giuridica qualificabile come diritto soggettivo costituitosi in capo a parte ricorrente. Sul punto da ultimo si sono espresse le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione che, con sentenza n. 17123 del 26 giugno 2019 hanno ribadito che *“ai fini della individuazione di quale sia il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto dei docenti della scuola pubblica all’inserimento in una graduatoria ad esaurimento (già permanente), occorre avere riguardo al petitum sostanziale dedotto in giudizio. Se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell’atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto – di per sè preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all’inserimento in una determinata graduatoria – l’accertamento del diritto del ricorrente all’inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta una domanda di annullamento di un atto amministrativo. Se, viceversa, la domanda giudiziale è specificamente volta all’accertamento del diritto del singolo docente all’inserimento nella graduatoria, sull’assunto secondo cui tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell’atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario”*.

Ne deriva che se la controversia, come nel caso che ci occupa, ha ad oggetto la conformità degli atti di gestione della graduatoria alla Legge, vengono in rilievo atti che rientrano tra le determinazioni assunte dalla P.A. con i poteri del datore di lavoro privato e, pertanto, rientra nella giurisdizione del Giudice Ordinario.





I. ILLEGITTIMITÀ DELL'O.M. N. 60/2020 E DI OGNI ATTO SUCCESSIVO E PRODROMICO, NELLA PARTE IN CUI NON CONSENTE A PARTE RICORRENTE L'INSERIMENTO IN I FASCIA G.P.S. VIOLAZIONE DI LEGGE. ECCESSO DI POTERE. IRRAGIONEVOLEZZA. DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. VIOLAZIONE DELL'ART. 3 COST E DEL D. LGS. N. 59/2017.

1. Come anticipato il Ministero dell'Istruzione nega il diritto di parte ricorrente ad essere inserita nella prima fascia delle G.P.S. pur se lo stesso è in possesso di un titolo di laurea di accesso alla classe di insegnamento, congiunta al conseguimento di 24 CFU secondo le disposizioni del D. Lgs. 59/2017.

L'O.M. n. 60 del 2020 ed i successivi decreti e provvedimenti (connessi e strettamente consequenziali al primo), difatti, precludono a parte ricorrente l'inserimento nella I fascia delle G.P.S. **L'istituzione delle G.P.S. di cui al Decreto 10 luglio 2020, n. 60** *“procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”*, prevede, ai sensi dell'art. 3 che *“le GPS relative ai posti comuni per la scuola dell'infanzia e primaria sono suddivise in fasce così determinate:*

a) la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione”.

b) la seconda fascia è costituita dai soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti:

i. per le classi di concorso di cui alla tabella A dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio, comprensivo dei CFU/CFA o esami aggiuntivi ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso, e di uno dei seguenti requisiti:

- 1. possesso dei titoli di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del D.lgs. 59/17;*
- 2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado, ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis, del D.lgs 59/2017;*
- 3. precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la*



specifica classe di concorso;

ii. per le classi di concorso di cui alla tabella B dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso e di uno dei seguenti requisiti:

- 1. possesso dei titoli di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b), del D.lgs 59/17;*
- 2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado, ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis, del D.lgs 59/2017;*
- 3. precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso”.*

L' O.M. n. 60/20, dunque, distingue i titoli di accesso senza alcun riguardo all'intervenuta modifica strutturale e di sistema di cui alla L. 107/2015 ed al D. Lgs. 59/2017. Ma procediamo con ordine.

2. Il comma 110 dell'art. 1 della Legge n. 107/2015, prevede che ***“A decorrere dal concorso pubblico di cui al comma 114, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto possono accedere alle procedure concorsuali per titoli ed esami, di cui all'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, come modificato dal comma 113 del presente articolo, esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento e, per i posti di sostegno per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, i candidati in possesso del relativo titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità”.***

Ai sensi della delega conferita dal Parlamento mediante l'art. 1, comma 181, della legge n. 107/2015, nel 2017, attraverso il Decreto Legislativo n. 59/2017, è stato ridefinito il sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nelle scuole secondarie statali.

Con la riforma si richiede ancora l'abilitazione quale unica forma di accesso ai concorsi, ma secondo una diversa veste.

L'art. 5, comma 1, del D. Lgs., che, per quanto di interesse, detta i requisiti di accesso alle procedure concorsuali, difatti, così dispone: ***“1. Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma***





4, lettera a), il possesso congiunto di: a) **laurea magistrale** o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso; b) **24 crediti formativi universitari** o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antro-po- psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche [...]

È evidente come la riforma abbia ridefinito il concetto di abilitazione e, soprattutto, di “insegnante abilitato” quale soggetto in possesso, congiuntamente, di titolo di laurea e 24 crediti formativi conseguiti in specifici settori disciplinari, come previsto a norma dell'allegato A del D.M. n. 616/2017. Ne consegue che per “abilitazione”, che secondo le disposizioni del Decreto Ministeriale n. 249 del 10 settembre 2010 fino al 2017 si conseguiva tramite Tirocinio Formativo Attivo e Percorsi Abilitanti Speciali, **oggi si intenda conseguimento di 24 CFU in specifici settori disciplinari unitamente al titolo di laurea.**

3. Sul punto il G.O. ha già avuto modo di pronunciarsi su questione identica a quella in esame e, con sentenza n. 2823/2019 del Tribunale di Roma, ha affermato che “*La ricorrente, in possesso sia di diploma di laurea magistrale che dei 24 CFU, vanta, infatti, un titolo di abilitazione secondo la ridefinizione di tale concetto operata dal legislatore delegato (art. 5 D. Lgs 59/2017) sulla scorta della legge delega (art. 1, comma 110 l. 107/2015). In effetti, la ricorrente può partecipare alla fase transitoria del concorso riservato agli abilitati ma non può accedere alle graduatorie di seconda fascia – pur riservate ai docenti abilitati: ciò configura una disparità di trattamento ed una negazione all'accesso al pubblico impiego, in violazione degli artt. 3 e 97 Costituzione*”. Ed ancora: “*Le procedure c.d. abilitative*



sono, in realtà, mere procedure amministrative di reclutamento che consentono di “programmare gli accessi” (...) la ricorrente è in possesso di un titolo abilitante all'insegnamento costituito dal diploma di laurea e dai 24 CFU”. Nello stesso senso, si vedano, oltre ai provvedimenti di codesto On.le Tribunale, le ordinanze del Tribunale di Patti – sezione lavoro n. cronol. 5136/2020 del 31/08/2020, del Tribunale di Busto Arsizio n. cronol 2726/2020 GDL Francesca La Russa, del Tribunale di Monza n. cronol. 5242/2019, GDL Serena Sommariva, del Tribunale di Siena, n. cronol. 3009/2019 GDL Delio Cammarosano, del Tribunale di Busto Arsizio n. cronol. 34/2020 GDL Francesca La Russa, del Tribunale di Palermo n. cronol. 42773/2019, del Tribunale di Parma, n. cronol. 3035/2019, del Tribunale di Roman. cronol. 113239/2019, del Tribunale di Termini Imerese n. cronol. 10223/2020, del Tribunale di Salerno, n. cronol. 25022/2019 del 15/10/2019, GDL dott.ssa Caterina Petrosino, del Tribunale di Messina, n. cronol. 4884/2020).

Per tali ragioni parte ricorrente ha diritto al riconoscimento del proprio titolo quale pienamente abilitante e valido per l'inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di istituto, riservate ai docenti abilitati, in quanto in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente.

Nello specifico il superamento di specifici esami universitari ha permesso a parte ricorrente di conseguire 24 crediti formativi universitari, come richiesto dal Ministero dell'Istruzione, per l'accesso ai successivi concorsi per il reclutamento del personale docente. Parte ricorrente ha dunque incrementato il proprio bagaglio culturale e curriculare orientando tutta la propria formazione verso l'accesso alla professione di insegnante, ha acquisito specifiche competenze nelle discipline didattiche e di insegnamento sulla base di un programma didattico volto specificamente alla formazione degli insegnanti. Ciò al pari di quanto è avvenuto per i docenti abilitati tramite PAS o TFA e ai quali è da sempre consentito l'inserimento in II fascia G.I. ed oggi in I delle G.P.S.

Ritenere che il titolo di laurea posseduto congiuntamente ai 24 CFU non costituisca titolo valido per l'inserimento nella fascia delle graduatorie di istituto riservata ai





docenti abilitati, significa distinguere, senza alcuna base normativa, tra abilitazioni di serie A ed abilitazioni di serie B, arrecando un ingiusto pregiudizio a parte ricorrente.

La tesi ora esposta, peraltro, trova conferma nella sentenza della Corte Costituzionale n. 130/2019 che, su ricorso patrocinato da questa difesa innanzi al Giudice a quo, è stata chiamata dal Consiglio di Stato a valutare la compatibilità dell'art. 17, commi 2, lettera b), e 3, D.Lgs. 59/2017 nella parte in cui non prevede il dottorato di ricerca tra i titoli che consentono di partecipare al concorso (pur escludendo l'equipollenza tra il dottorato e l'abilitazione per l'insegnamento nella scuola secondaria). Secondo la Corte, mentre i corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca forniscono una preparazione avanzata valutabile nell'ambito della ricerca scientifica, *"viceversa, già in passato, in base all'art. 2 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 (Regolamento concernente: "Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244")*, così come ora, ai sensi degli artt. 5 e 6 del d.lgs. n. 59 del 2017, i percorsi abilitanti sono finalizzati all'acquisizione di competenze disciplinari, psico-pedagogiche, metodologico-didattiche, organizzative e relazionali, necessarie sia a far raggiungere agli allievi i risultati di apprendimento previsti dall'ordinamento, sia a sviluppare e sostenere l'autonomia delle istituzioni scolastiche". *"In considerazione della finalità della procedura concorsuale, volta a selezionare le migliori e più adeguate capacità rispetto all'insegnamento, ciò che rileva è l'aver svolto un'attività di formazione orientata alla funzione docente, che abbia come specifico riferimento la fase evolutiva della personalità dei discenti. Tale funzione esige la capacità di trasmettere conoscenze attraverso il continuo contatto con gli allievi, anche sulla base di specifiche competenze psico-pedagogiche"*. Non v'è dubbio che, in tal senso, i percorsi abilitanti di cui agli artt. 5 e 6 del d.lgs. n. 59 del 2017 sono finalizzati



all'acquisizione di competenze disciplinari, psicopedagogiche, metodologico-didattiche, organizzative e relazionali, necessarie sia a far raggiungere agli allievi i risultati di apprendimento previsti dall'ordinamento, sia a sviluppare e sostenere l'autonomia delle istituzioni scolastiche, confermando dunque la natura abilitante del titolo accademico congiunto ai 24 CFU acquisiti nei settori formativi psico-antropo- pedagogici e nelle metodologie didattiche, proprio in quanto le attività formative indicate nella predetta sentenza mediante il richiamo anche all'attuale D.Lgs. 59 del 2017 sono proprio quelle caratterizzanti il percorso e il fine dei 24 CFU.

4. Come correttamente evidenziato proprio da codesto On.le Tribunale (collegiale 15 febbraio 2021, r.g. n. 4884/2020) *“in tale mutato assetto normativo, i concetti di “abilitazione” e di “idoneità all’insegnamento” vadano complessivamente rivisitati e pertanto anche l’inserimento nelle graduatorie di seconda fascia debba essere consentito, sia per il triennio 2017/2018-2018/2019 che per i successivi, agli aspiranti che abbiano conseguito la laurea magistrale o a ciclo unico e 24 CFU per accesso FIT, essendo questi ultimi “titoli stabiliti dal vigente ordinamento per l’accesso ai corrispondenti posti di ruolo” ex art. 5 del Regolamento di cui al D.M. n. 131/2007, da ricondurre quindi, anche in un’interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni primarie e secondarie sopra esaminate, nel novero dei titoli di abilitazione e/o idoneità previsti dall’art. 2, comma 1 del D.M. 374/2017 (con elenco non tassativo, atteso che esso, al n. 6, fa generico riferimento ad “altre abilitazioni”); che infatti, attesa l’omogeneità delle situazioni poste a confronto, la diversa interpretazione dell’art. 2 del D.M. 374/2017 e della relativa lett. A della tabella di valutazione A, offerta dall’amministrazione resistente - nel senso che essi impediscono ai laureati con 24 CFU per accesso FIT con giudizio idoneo accedere alle graduatorie di circolo e d’istituto di II fascia - appare determinare una illogica oltre che irragionevole disparità di trattamento”*.

Non appare affatto raro, d'altra parte, individuare delle abilitazioni che potremmo definire ibride come, ad esempio, con l'avallo dell'Adunanza Plenaria





(da ultimo nn. 4-5/2019) e della Cassazione (n. 3830/21) è accaduto nell'ambito della valutazione del diploma magistrale. Tale titolo, come è noto, pur essendo ritenuto abilitante ai fini dell'ammissione nella prima fascia delle G.P.S. e nella II delle G.I. nonché utile alla partecipazione ai concorsi, non è ritenuto tale (dalla giurisprudenza) ai fini delle ammissioni delle graduatorie ad esaurimento. A conferma che, a differenza di quanto sostenuto dal Ministero, non esiste affatto una rigida catalogazione del concetto di abilitazione e ciò, all'evidenza, tanto in senso restrittivo, come strenuamente sostenuto dal Ministero a propria difesa nell'ambito del contenzioso appena citato, quanto, nella specie, ove si chiede di accedere ad "un'interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni primarie e secondarie" maggiormente favorevole a parte ricorrente.

“Tanto l'O.M. n. 60/2020 che il D.M. n. 781/2020 hanno previsto per le neoistituite graduatorie provinciali per le supplenze e le correlate graduatorie d'istituto per il biennio relativo agli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022 requisiti diversi rispetto al passato, specificando che “le graduatorie di cui alla presente ordinanza e le relative tabelle di valutazione dei titoli rappresentano una innovazione disposta dal legislatore e non una semplice ricomposizione delle graduatorie previgenti” (Trib. Messina, sez. lav., ord. 22 dicembre 2020, nel procedimento n. 3562/2020).

*“Premesso che il concetto di abilitazione - finora intesa come conseguimento dei percorsi Tfa, Pas e SSIS - è stato ridefinito dal conseguimento di 24 Cfu in specifici settori disciplinari, crediti formativi, è possibile equiparare il possesso del titolo accademico **in uno ai detti 24 CFU** all'abilitazione all'insegnamento, ai fini dell'inserimento nella II fascia del personale docente delle graduatorie di circolo e di istituto”* (Tribunale Salerno-Sez. Lav., 21/01/2020, n. 107).

II. CONTRADDITTORIETÀ NELL'OPERATO DELLA P.A. VIOLAZIONE DI LEGGE. ARBITRARIETÀ. DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. ILLEGITTIMITÀ MANIFESTA. ECCESSO DI POTERE.

Come anticipato in premessa l'Amministrazione resistente con il D.M. 12 febbraio



2020 n. 95, che richiama in toto le disposizioni del precedente D.M. n. 92/2019², ha previsto che i docenti in possesso del titolo di laurea e di 24 CFU conseguiti ai sensi del D. Lgs. 13 aprile 2017 n. 59, possano partecipare al percorso formativo per la specializzazione sul sostegno.

L'art. 3 del citato D.M., difatti, all'art. 3 recante i *“Requisiti di ammissione e articolazione del percorso”* prevede espressamente che *“Ai sensi della normativa vigente, sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente decreto i candidati in possesso di uno dei seguenti titoli: [...] b. per i percorsi di specializzazione sul sostegno per la scuola secondaria di primo e secondo grado, il possesso dei requisiti previsti al comma 1 o al comma 2 dell' articolo 5 del decreto legislativo con riferimento alle procedure distinte per la scuola secondaria di primo o secondo grado, nonché gli analoghi titoli di abilitazione conseguiti all'estero e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente”*.

Come noto, il TFA per il conseguimento della specializzazione sul sostegno è segnatamente un percorso NON ABILITANTE (bensì appunto di specializzazione) a cui si può accedere SOLO se in possesso del titolo di abilitazione sotteso per una delle materie relative al corrispondente grado di scuola.

Ne deriva che il Ministero dell'Istruzione ha già riconosciuto il valore abilitante derivante dal possesso della laurea congiuntamente ai 24 CFU conseguiti da parte ricorrente.

In poche e semplici parole se al TFA per il conseguimento della specializzazione sul sostegno possono partecipare solo gli insegnanti abilitati e se l'accesso a tale percorso di specializzazione è consentito anche a parte ricorrente in quanto laureata e in possesso di 24 CFU, non può che desumersi che è lo stesso Ministero a riconoscere che il possesso di tali titoli è equivalente ad ogni altra

² Art. 2 *“Ai fini dell'individuazione dei titoli di ammissione per l'iscrizione alle prove di accesso e la frequenza dei relativi percorsi si rimanda all' art. 3, comma 1 (Requisiti di ammissione e articolazione del percorso) e all'art. 5 (Disposizioni transitorie e finali), comma 2, del D.M. n. 92/2019”*.





abilitazione.

Ciò si evince chiaramente dalla normativa in materia di “TFA sostegno” ove, ai sensi dell’art. 13 del D.M. n. 249/2010 nonché dall’art. 5 del D.M. 30 settembre 2011, *“I corsi sono riservati a docenti in possesso dell’abilitazione all’insegnamento per il grado di scuola per il quale si intende conseguire la specializzazione per le attività di sostegno”*.

Non può dunque dubitarsi della genuinità dell’abilitazione posseduta da parte ricorrente la quale, per stessa ammissione Ministeriale, ha conseguito un titolo a tutti gli effetti abilitante, valido per la partecipazione al TFA per il sostegno (riservato agli abilitati), valido, allo stesso modo, per la partecipazione ai concorsi riservati ai docenti abilitati. Non si comprende, dunque, il motivo per il quale non debba essere ritenuto abilitante anche per l’inserimento nella I fascia delle G.P.S. che, allo stesso modo, è riservata agli abilitati.

L’agere della P.A. nei confronti di parte ricorrente si palesa arbitrario e discriminatorio per quanto sino ad ora illustrato nonché in quanto l’acquisizione dei 24 CFU da parte del docente laureato (che possiede una idoneità all’insegnamento valida per l’inserimento in II fascia delle G.P.S. e che consente di prendere incarichi di supplenza) lo pone sullo stesso piano (in termini di formazione) di un docente abilitato secondo i meccanismi c.d. ordinari (TFA, PAS, SISS, ecc.).

III. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLE DIRETTIVE 2005/36/CE E 2013/55/UE NONCHÉ DELL’ART. 4 DEL D. LGS. 6 NOVEMBRE 2007, N. 206, E DEL D. LGS. 28 GENNAIO 2016, N. 15. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 1, COMMI 79 E 107, DELLA L. 13 LUGLIO 2015 N. 107.

VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO E, CONGIUNTAMENTE ALL'ARTICOLO 10§3 A) E B) DELLA CARTA SOCIALE EUROPEA E DELL’ART. 117 COST. VIOLAZIONE DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 3, 4, 33 E 34 COST. E VIOLAZIONE E LESIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO E CONSOLIDAMENTO DELLE POSIZIONI. SVIAMENTO DI POTERE. INGIUSTIZIA MANIFESTA E IRRAGIONEVOLEZZA.



1. Le disposizioni che oggi si censurano si pongono in palese contrasto con la normativa comunitaria in materia di insegnamento, in quanto viene richiesto un requisito ulteriore e particolarmente restrittivo per la partecipazione alle procedure concorsuali e, più in generale, di accesso alla professione di insegnante rispetto alle direttive europee.

La disciplina europea, difatti, non prevede alcun titolo abilitativo per esercitare la professione di insegnante.

Ne deriva che le procedure abilitanti debbano intendersi quali mere procedure amministrative di reclutamento, volte meramente alla programmazione degli accessi.

2.1. Come noto quella dell'insegnante è una professione "regolamentata" ai sensi dell'art. 3 della direttiva 2005/36/CE (recepita con D. Lgs. 6 novembre 2007 n. 206). Il quadro normativo è costituito dagli artt. 3, 4, 5, 6, 26, 45 e 49 T.F.U.E. e dai principi generali dell'ordinamento comunitario, dall'art. 11 della Direttiva 2013/55/UE che ha integralmente riscritto l'art. 13 della Direttiva 2005/36/CE e dal D. Lgs 6 novembre 2007, n. 206 che ha dato attuazione alle suddette direttive trasponendole all'interno del nostro ordinamento.

La citata Direttiva 2005/36/CE ha introdotto per la prima volta i concetti di "professione regolamentata" e non "regolamentata", di "qualifica professionale"; "titolo di formazione"; "formazione regolamentata" e di "esperienza professionale". Ai sensi dell'art. 3 della medesima per "professione regolamentata" si intende un'attività o insieme di attività professionali, il cui accesso o le cui modalità di esercizio, sono subordinati direttamente o indirettamente, in forza di norme legislative, regolamentari o amministrative, al possesso di determinate qualifiche professionali.

Per "qualifiche professionali" si intendono le qualifiche attestate da un titolo di formazione, un attestato di competenza, di cui all'articolo 11, lettera a), punto i) della Direttiva citata, ovvero di un'esperienza professionale.

Costituiscono "titolo di formazione" i diplomi, i certificati e altri titoli rilasciati da un'autorità di uno Stato membro designata ai sensi delle disposizioni legislative,





regolamentari e amministrative di tale Stato e che sanciscono una formazione professionale acquisita in maniera preponderante nella Comunità. La “formazione regolamentata” consiste in qualsiasi formazione specificamente orientata all’esercizio di una determinata professione e consistente in un ciclo di studi completato, eventualmente, da una formazione professionale, un tirocinio professionale o una pratica professionale. Infine, per “esperienza professionale” si intende l’esercizio effettivo e legittimo della professione in uno Stato membro.

2.3. L’ordinamento italiano non condiziona l’esercizio della professione di docente al possesso dell’abilitazione all’insegnamento pertanto questa non assume in alcun modo il valore di “qualifica” secondo la nozione fornita nell’ordinamento comunitario, in quanto non costituisce un titolo di formazione (diploma o certificato che sancisca una specifica preparazione professionale) vincolante per lo svolgimento della professione.

Le procedure definite “abilitanti” dallo Stato italiano non rientrano nella definizione di “qualifica professionale” adottate dalla Direttiva 2005/36/CE poiché non rappresentano, ai sensi della stessa, una “formazione regolamentata” ma una mera procedura amministrativa appartenente all’ambito di una modalità di reclutamento attuata dallo Stato italiano. Ne consegue che il diritto all’esercizio della professione non sorge in virtù di tali procedure, ma in virtù di idoneo titolo di accesso conseguito secondo le vigenti disposizioni di legge. In altri termini, l’abilitazione all’insegnamento (intesa come conseguimento di TFA, PAS e SISS) è un certificato che consente al Ministero dell’Istruzione di programmare gli accessi e non rappresenta, secondo la definizione legislativa, un titolo utile all’esercizio della professione di docente.

2.4. Sul punto si è già pronunciato il Tribunale di Cassino che, con la sentenza n. 452/2019 del 22/05/2019, ha affermato il valore abilitante del diploma di laurea unitamente ai 24 CFU, affermando l’illegittimità della condotta ministeriale e precisando che *"da un lato, infatti, la ricorrente, in possesso sia del diploma di laurea magistrale che dei 24 CFU (che nel caso di specie erano inclusi nel*



*programma di studi universitario) vanta un titolo di abilitazione secondo la ridefinizione di tale concetto operata dal legislatore delegato (art. 5 D. Lgs 59/2017) sulla scorta della legge delega (art. 1, comma 110 l. 107/2015), che le consente di partecipare al prossimo concorso riservato agli abilitati e più in generale ai futuri concorsi per il reclutamento dei docenti; dall'altro, le viene rifiutato l'accesso alle graduatorie di II fascia, pur riservate agli abilitati. È pertanto la illegittima disparità di trattamento operata dal D.M. 374/2017, anche in spregio degli artt. 3 e 97 Cost. **La rilevata illegittimità si coglie anche sotto il profilo del contrasto con la normativa europea unitaria, che non prevede nessun titolo abilitativo per l'insegnamento. Infatti, ai sensi delle Direttive Comunitarie 2005/36/CE, 2013/55/UE, recepite con D.Lgs 206/2007 e con il D.Lgs. 15/2016 e dal D.M. 39/1998, l'accesso alla professione può essere subordinato al conseguimento di specifiche qualifiche che possono consistere, alternativamente, in un titolo di formazione ovvero in una determinata esperienza lavorativa. Le procedure definite "abilitanti" dallo Stato italiano non rientrano invece nelle definizioni di "qualifica professionale" adottate dalla Direttiva 2005/36/CE poiché non rappresentano, ai sensi della stessa, una 'formazione regolamentata' ma una mera procedura amministrativa appartenente all'ambito di una modalità di reclutamento attuata in forma non esclusiva dallo Stato italiano. Ne consegue che il diritto all'esercizio della professione non sorge in virtù di tali procedure, ma in virtù di idoneo titolo di accesso conseguito secondo le vigenti disposizioni di legge".***

Ne deriva che, come anticipato, l'abilitazione all'insegnamento, secondo l'ordinaria interpretazione, sia una certificazione che consente all'Amministrazione scolastica l'ordinata programmazione degli accessi ma non rappresenta, secondo la definizione legislativa, un titolo utile all'esercizio della professione di docente.

Si impone pertanto la disapplicazione dell'O.M. n. 60/2020 e dei successivi e connessi atti e provvedimenti, sia alla luce della normativa primaria interpretata in senso conforme gli artt. 3 e 97 della Costituzione, sia alla luce del diritto comunitario, nella parte in cui detto decreto ministeriale, richiedendo una specifica





abilitazione, non riconosce il diritto di parte ricorrente all'inserimento nella prima fascia delle G.P.S. e nella seconda fascia delle graduatorie di istituto del personale docente per la classe di concorso.

3. Per quanto già accennato in punto di fatto il Comitato sociale ha accolto il ricorso proposto da questa difesa con il quale è stato impugnato il sistema di accesso ai percorsi abilitanti utili all'accesso in II fascia GI. Tali percorsi, secondo l'impostazione di quel ricorso accolto dal Comitato, danno vita ad *“una violazione dell'articolo E, congiuntamente all'articolo 10§3 a) e b) della Carta per il fatto che vi è una situazione di discriminazione indiretta in materia di accesso alla formazione specialistica per l'insegnamento di sostegno nei confronti degli insegnanti delle graduatorie di terza fascia”* (**Commissione Europea dei Diritti Sociali**, DECISIONE RIGUARDANTE LA FONDATEZZA 18 ottobre 2016, pubblicata stante la mancata risposta del Governo il 15 marzo 2017, **Associazione sindacale “La Voce dei Giusti” contro l'Italia**, Ricorso n° 105/2014). Qui, dunque, siamo innanzi ad una violazione già accertata e che lo Stato italiano continua a non rimuovere riproponendo, al contrario, le stesse illegittimità.

Qui, in particolare per quanto direttamente interessa, siamo innanzi alla pretesa carenza di un titolo abilitanti ottenuto all'esito di quei percorsi che, appunto, in tale “decisione europea” vengono ritenuti illegittimi.

“Il Comitato osserva che l'articolo 13, paragrafi da 3 a 6 della legge n° 104/92, l'articolo 3, comma 4, lettera c) e l'articolo 5 congiuntamente all'articolo 13 del Decreto Ministeriale n° 249/2010, così come i regolamenti successivi (si vedano i paragrafi 21, 22 e 23) sulla formazione specialistica per l'insegnamento di sostegno (qui l'ammissione in II fascia GI e nella I delle GPS n.d.r.) stabiliscono un trattamento differenziato dei supplenti e degli insegnanti in possesso della qualifica di insegnante in quanto escludono i primi dall'accesso a detta formazione (fascia, n.d.r.). Il Comitato ritiene che le ragioni addotte dal governo siano in funzione di una finalità legittima (...) 74. Tuttavia, (...) anche se è presente un obiettivo legittimo e ne sono legittimate le ragioni, la disparità di



trattamento in materia di accesso alla formazione professionale non può essere legittima se si mina l'effettivo esercizio del diritto alla formazione professionale garantita, ai sensi dell'art 10§3 a) e b) della Carta”.

Per ciò solo, dunque, i provvedimenti in epigrafe vanno annullati in quanto, illegittimamente, viene negata l'ammissione anche dei soggetti privi di abilitazione il cui titolo dovrebbe ottenersi esclusivamente grazie a percorsi che, appunto, per la loro strutturazione, risultano non agevoli da frequentare proprio per soggetti come parte ricorrente (impegnato nell'insegnamento della formazione professionale, cfr. amplius 3.1).

3.1. La discriminazione dovuta alla peculiare posizione di parte ricorrente che, anche in ragione del proprio percorso di docente della formazione professionale.

È evidente, allora, che proprio per la particolare qualità di parte ricorrente - che stante lo svolgimento di un decennio di docenza nella formazione professionale non ha potuto provvedere ad abilitarsi all'insegnamento (con la previgente disciplina e con le modalità che pretende il Ministero) -, risulta decisiva per la deliberazione delle domande formulate.

*“75. A questo proposito, l'accesso alla formazione specialistica per l'insegnamento dipende dalle modalità secondo le quali i supplenti possono acquisire la qualifica di insegnante, che sono stabiliti attraverso il TFA o la PAS. Il Comitato, ricordando che l'articolo E della Carta vieta la discriminazione sia diretta che indiretta, **esamina quindi se i supplenti vengono colpiti in modo sproporzionato nell'ambito di questi programmi, nello specifico per quanto riguarda l'accesso alla formazione specialistica per l'insegnamento di sostegno**”.*

A tale domanda il Comitato dà risposta positiva.

È discriminatorio, infatti, che la formazione post titolo di accesso sia impossibile da frequentare durante lo svolgimento delle supplenze, a pagamento (mentre in passato ed *ex lege* dovrebbe essere gratuita ed a carico del datore di lavoro) e imponendo un monte di CFU da ottenere che non tiene in alcun conto





l'esperienza lavorativa pregressa (al fine appunto di limitare tali CFU e con essi gli impegni di frequenza e renderli compatibili con le supplenze ed il sostentamento).

*“77. Nel caso di specie, il Comitato ritiene che il **Governo non dimostri come nella pratica le condizioni di ammissione al TFA che porta alla abilitazione all'insegnamento per l'anno accademico 2014/2015, di cui al punto 3, paragrafi 1, 2, 6 e 7 del decreto ministeriale n° 312/2014, permettano ai supplenti di iscriversi in quella TFA, e, successivamente, di essere ammessi alla formazione specializzata nell'insegnamento di sostegno (qui alla II fascia GI, n.d.r.). Inoltre, le disposizioni mancanti sulla copertura dei costi o delle spese possono in pratica dissuadere i supplenti impiegati sulla base di assunzioni precarie e temporanee, dall'interromperle e trasferirsi per la frequenza del TFA, anche laddove dovessero sussistere le condizioni di ammissione. Se l'accesso al TFA può effettivamente essere limitato dalla selezione e/o dal numero di posti disponibili, tali restrizioni non possono pregiudicare l'esercizio effettivo del diritto di approvvigionamento degli insegnanti alla formazione professionale. Le condizioni di ammissione alla PAS che porta alla qualifica di insegnante, di cui all'articolo 15, comma 1-ter del Decreto Ministeriale n° 249/2010 come modificato dal DM n 81/2013, mettono in atto tali impedimenti.***

78. Inoltre, le modalità in base alle quali il TFA è strutturato implicano, oltre a prevedere una valutazione intermedia e gli esami finali, l'ottenimento di 60 crediti formativi universitari (equivalenti a 1.500 ore di lezioni) in un programma della durata di un anno; frequenza obbligatoria al 70% delle lezioni, viaggi o trasferimento nelle sedi delle università che offrono corsi. I requisiti dei PAS sono simili, cioè l'ottenimento di 42 crediti formativi universitari (pari a 1.025 ore di lezione) e la frequenza obbligatoria al 70% delle lezioni. Tuttavia, il governo non spiega come questi metodi, e in particolare la frequenza obbligatoria in un programma della durata di un anno, siano compatibili con l'attività professionale dei supplenti basata su impegni precari, temporanei, che prevedono interruzioni e trasferimenti, prendendo in considerazione ad esempio occupazioni ad orario



flessibile, opportunità di congedo dalla formazione, esenzione dalla frequenza obbligatoria nei casi in cui le località nelle quali la formazione si svolge sia lontana dal posto di lavoro o una formazione a distanza.

79. Inoltre, il Governo non dimostra che la TFA o la PAS che porta alla qualifica di insegnante consentono il riconoscimento, attraverso un sistema di certificazione di esperienze di lavoro, di tutta la precedente esperienza lavorativa che alcuni supplenti non sottoposti a una formazione specialistica possono avere acquisito nell'insegnamento di sostegno in conformità con le disposizioni dell'articolo 14, comma 6 della legge n° 104/92 e dell'articolo 6 del DM n° 131/2007”.

È assolutamente omessa, per quanto qui decisamente rileva, proprio la valutazione del percorso di chi ha comunque lavorato nell'ambito della formazione professionale e della docenza e per tale ragione non poteva affatto neanche cogliere le opportunità di abilitazione del previgente sistema.

“80. Il Comitato ritiene quindi che i termini di ammissione al TFA o alla PAS che portano alla qualifica di insegnante, le modalità operative di questi corsi di formazione, e la mancanza di riconoscimento dell'esperienza di lavoro precedente (nella specie anche formativo universitario di livello superiore in quanto in possesso di dottorato, n.d.r.), colpiscono in modo sproporzionato la categoria dei supplenti nell'acquisizione della qualifica per l'insegnamento garantito ai sensi dell'articolo 10§3 a) della Carta, creando così una situazione di discriminazione indiretta rispetto agli insegnanti in possesso della qualifica per l'insegnamento che quindi non devono passare per il TFA o la PAS prima di esercitare il loro diritto alla formazione professionale. Questa situazione porta anche ad una discriminazione indiretta in considerazione dell'obbligo di fornire o promuovere modalità speciali per la riqualificazione dei lavoratori garantiti ai sensi dell'art 10§3 b) della Carta in quanto, ripristinando queste restrizioni relative all'insegnamento di sostegno, il Decreto Ministeriale n° 249/2010 e successive normative determina le nuove tendenze nel mondo del lavoro che hanno reso





necessaria la riqualificazione dei supplenti nel rispetto di tale disposizione della Carta”.

In mancanza di tali condizioni, dunque, è illegittima l'esclusione di parte ricorrente al mero accesso alla I fascia GPS e alla II fascia di Istituto.

SUI PRESUPPOSTI DI PERICULUM

In merito al *fumus* si rinvia a quanto su esposto certi che il ricorso verrà sicuramente accolto.

Con riferimento al danno esso è da considerarsi in *re ipsa*. La concessione della misura cautelare, stante le prossime chiamate dalle G.P.S., eviterebbe il definitivo consumarsi di un pregiudizio in capo a parte ricorrente che, per almeno un altro anno, dovrebbe sperare di ottenere la supplenza dalla II fascia.

Codesto On.le Tribunale, anche in sede di reclamo, ha confermato *l'esistenza del requisito del periculum stante il rischio della perdita dei contratti, “considerato che nelle more dei tempi del giudizio di merito rimarrebbe preclusa al ricorrente la possibilità di essere inserito nelle suddette graduatorie subendo così un pregiudizio alla professionalità non risarcibile per equivalente, essendogli pregiudicata la possibilità di svolgere la propria attività lavorativa” (ord. 15 febbraio 2021).*

Il danno, inoltre, è ulteriormente aggravato ed attuale dalla piena vigenza dell'art. 59 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 che, come accennato, introduce la possibilità di assumere, a tempo indeterminato, anche da G.P.S. ma solo dalla prima fascia a cui, appunto, parte ricorrente aspira.

Parte ricorrente, difatti, possiede il servizio triennale (su posto comune o sostegno) negli ultimi 10 anni che, da solo, unitamente al punteggio maturato ed all'ammissione auspicata in prima fascia consentirebbe, si intende se la collocazione ed il numero di posti sarà sufficiente, la chiamata in ruolo e l'uscita dal precariato.

Anche nel contemperamento degli opposti interessi, peraltro, quello dell'Amministrazione alla valutazione di tutti gli aspiranti sulla base degli effettivi titoli di servizio, grazie all'esito della fase cautelare, è certamente dalla stessa preferibile giacché, viceversa, ove in maniera postuma si dovesse accertare il diritto



del ricorrente all'ammissione in I fascia ed al correlativo ruolo, si rischierebbe la restitutio in integrum.

Ciò che qui si chiede, d'altra parte, non è affatto l'assunzione a tempo indeterminato, ma la sospensione in parte qua dei provvedimenti impugnati dal cui effetto conformativo deriverà l'ammissione in I fascia G.P.S. A quel punto parte ricorrente concorrerà, sulla base del punteggio e dei titoli di cui è in possesso con gli altri insegnanti in graduatoria. Gli assunti, **a tempo determinato o indeterminato grazie alla nuova norma sopravvenuta**, saranno sempre quelli e non uno di più.

L'esito del merito, in tal senso, sarà verosimilmente dopo il mese di settembre quando l'anno scolastico sarà iniziato e le cattedre assegnate, ragion per cui il provvedimento cautelare è l'unico utile a non aggravare ulteriormente il danno patito da parte ricorrente.

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 150 e 151 C.P.C.

Ai sensi dell'art. 150 e 151 c.p.c., essendo la notificazione del ricorso nei modi ordinari particolarmente difficile per il numero dei destinatari o per la difficoltà di identificarli tutti, si chiede l'autorizzazione ad effettuare la notificazione del ricorso, per ciò che concerne i controinteressati, essendo le Amministrazioni già ritualmente intimate, mediante pubblici proclami con modalità telematiche.

*

Per quanto esposto, parte ricorrente come *ut supra* rappresentata e difesa

RICORRE

a Codesto On.le Tribunale, in veste del Giudice del Lavoro, affinché, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione Voglia, previo accoglimento delle istanze di parte ricorrente disporre la disapplicazione dell'O.M. n. 60/2020 del D.M. n. 781/2020 e dei successivi decreti ministeriali e direttoriali prodromici e conseguenti, connessi anche indirettamente e comunque di ogni atto dell'Amministrazione che ne impedisce l'iscrizione nella prima fascia delle G.P.S. e in II delle G.I. in quanto illegittimi e per tutti i motivi di cui in ricorso e comunque emanare un provvedimento atto ad accertare e dichiarare che parte ricorrente è in possesso di un





titolo abilitante all'insegnamento costituito dal diploma di laurea congiuntamente a 24 CFU valido per l'inserimento nella prima fascia delle G.P.S. e nella seconda fascia delle G.I. **per le classi di concorso A041 – B016 – A026 – B003– A047 - A020– A060 – A040** e meglio specificate nella documentazione allegata allo stesso delle graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022 dell'U.S.R. Sicilia-Ufficio VIII-Ambito Territoriale di Messina, nei posti e con i punteggi allo stesso spettanti.

In ogni caso accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente all'inserimento nella I fascia delle G.P.S. e nella II fascia delle G.I.

In via istruttoria la difesa chiede che ai sensi e per gli effetti dell'art. 210 c.p.c. sia disposta l'acquisizione di tutta la documentazione relativa alla posizione giuridica, curriculare e professionale di parte ricorrente in possesso dell'Amministrazione nonché ogni altro atto e/o documento di cui Codesto On.le Giudice ritenga necessaria l'acquisizione ai fini del decidere.

Con vittoria di spese del presente giudizio da distrarsi ex articolo 93 c.p.c.

Si depositano i documenti come da separato indice.

Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002 e successive modifiche, si dichiara che parte ricorrente ha un reddito inferiore ad € 34.107,72 sicché non è dovuto alcun contributo unificato (**doc. n. 11**).

Messina-Roma, 22 giugno 2021

Avv. Michele Bonetti

Avv. Santi Delia

